



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (PISANO)

con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2020

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-*bis* del codice penale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	10
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	15
Disegno di legge	»	16
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	18
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	25

ONOREVOLI SENATORI. -

Il contenuto del Protocollo

Il Protocollo addizionale - aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 - riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, e comporta un'estensione di tale Convenzione al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati.

Quanto al precipuo contenuto del Protocollo addizionale, che è stato sinora ratificato da trentadue Paesi, mentre tredici Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011), esso è strutturato in sedici articoli, preceduti da un ampio preambolo.

L'articolo 1 fissa lo scopo del Protocollo addizionale, ovvero il completamento delle disposizioni della Convenzione sulla criminalità informatica in ordine alla criminalizzazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici.

L'articolo 2 riporta alcune definizioni dei termini essenziali per il Protocollo in esame, la cui interpretazione è analoga a quella dei termini della Convenzione sulla criminalità informatica; in particolare, la definizione di materiale razzista e xenofobo indica qualsiasi materiale scritto, di immagine o di altra

rappresentazione relativa a idee o teorie che incitano all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una o più persone, con la motivazione della razza, del colore, dell'origine nazionale o etnica, della religione.

Gli articoli da 3 a 7 riguardano i provvedimenti da adottare a livello nazionale. L'articolo 3 concerne la diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici, e prevede (paragrafo 1) che ogni Parte del Protocollo adotta le misure legislative e di altra natura necessarie nel proprio ordinamento per la definizione di detti comportamenti quali reati, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione.

Il paragrafo 2 stabilisce peraltro che ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non procedere alla criminalizzazione di una determinata condotta, quando il materiale razzista e xenofobo sia volto a incitare a una discriminazione tuttavia non associata all'odio o alla violenza, purché rimedi alternativi alla legge penale siano effettivamente disponibili.

Il paragrafo 3 sembra contenere un'ulteriore attenuazione della portata della disposizione di cui al paragrafo 1, prevedendo che una Parte può evitare di applicare il medesimo paragrafo 1 nei casi di discriminazione per i quali i principi del proprio ordinamento riguardanti la libertà di espressione escludano i rimedi alternativi alla criminalizzazione.

L'articolo 4 riguarda le minacce con motivazioni razziste e xenofobe, e prevede che ciascuna delle Parti procede al proprio interno alla definizione quale reato della minaccia tramite sistemi informatici - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di dar luogo alla commissione di

un reato grave in base al diritto nazionale, nei confronti di una o più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione, ma solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

L'articolo 5 concerne gli insulti con motivazione razzista e xenofoba, e prevede (paragrafo 1) che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della fattispecie dell'insulto pubblico se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - per il tramite di un mezzo informatico, nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma, nuovamente, solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

In base al paragrafo 2, peraltro, ciascuna delle Parti, per procedere alla criminalizzazione del comportamento, può esigere che esso abbia come effetto di esporre la persona o il gruppo di persone interessate all'odio, al disprezzo e al ridicolo; inoltre ciascuna delle Parti può anche riservarsi il diritto alla non applicazione totale o parziale del paragrafo 1 dell'articolo 5.

L'articolo 6 riguarda la negazione, la palese minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità. In particolare il paragrafo 1 prevede che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza

del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione.

Anche in questo caso tuttavia (paragrafo 2) ciascuna delle Parti, prima di procedere alla qualificazione penale di un comportamento ai sensi del paragrafo 1, può subordinarla al fatto che la negazione o la minimizzazione palese siano stati commessi con l'intenzione di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di una a più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo caratterizzato in base alla razza, al colore, all'origine nazionale o etnica, alla religione - ma, ancora una volta, solo se la religione venga utilizzata quale pretesto per attribuire l'uno all'altro dei precedenti elementi distintivi.

Analogamente al precedente articolo, inoltre, ciascuna delle Parti potrà riservarsi di non applicare totalmente o parzialmente il paragrafo 1 dell'articolo 6.

Infine (articolo 7) ciascuna delle Parti adotta altresì misure legislative ed altre misure necessarie per la criminalizzazione nel proprio ordinamento della collaborazione - intenzionale e senza autorizzazione - nella commissione di uno dei reati di cui al Protocollo in esame, come anche della complicità con l'intenzione di far commettere uno di tali reati.

L'articolo 8 riguarda le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo addizionale ad essa: è stabilita (paragrafo 1) l'applicazione *mutatis mutandis* al Protocollo degli articoli 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 e 46 della Convenzione.

D'altronde le Parti (paragrafo 2) estendono il campo di applicazione degli articoli da 14 a 21 e da 23 a 35 della Convenzione nella portata prevista dagli articoli da 2 a 7 del Protocollo addizionale.

I rimanenti articoli (9-16) del Protocollo opzionale contengono le disposizioni finali:

in particolare, il Protocollo è aperto alla firma degli Stati già Parti della Convenzione, che possono vincolarsi al Protocollo mediante firma con o senza riserva di ratifica. Il depositario del Protocollo (articolo 16) è il Segretario generale del Consiglio d'Europa, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per quanto concerne la successiva adesione al Protocollo, è previsto che ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione potrà aderire al Protocollo dopo l'entrata in vigore del medesimo, mediante il deposito di uno strumento di adesione (articoli 9-11).

Sono previste precise procedure in ordine alle riserve e alle dichiarazioni concernenti il campo di applicazione del Protocollo da parte di ciascuna delle Parti, specialmente con riferimento agli articoli 3, 5 e 6 del Protocollo addizionale, nonché all'applicazione territoriale del Protocollo medesimo (articoli 12-14).

In base all'articolo 15 ciascuna delle Parti può denunciare in ogni momento il Protocollo con notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica.

Il Protocollo presenta elementi di contatto con la disciplina della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, volta a fornire una impostazione penale comune agli Stati membri nel contrasto ai fenomeni di razzismo e xenofobia. I reati cui fa riferimento la decisione quadro sono, infatti;

(art. 1):

a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;

b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera *a)* mediante la diffusione e la

distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Il quadro giuridico nazionale

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta « legge Mancino »), la legge 24 febbraio 2006, n. 85, la legge 16 giugno 2016, n. 155 ed il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 recante di-

sposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.

La legge 13 aprile 1975, n. 654 ha dato esecuzione alla Convenzione internazionale aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, relativa all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, entrata in vigore per l'Italia il 4 febbraio 1976.

Nella citata Convenzione per « discriminazione razziale » si intende « ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica » (articolo 1 della Convenzione).

L'articolo 3, comma 1, legge n. 654 del 1975 puniva « salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione »: alla lettera *a*) « chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi »; alla lettera *b*) « chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ».

L'originario articolo 3 è stato così sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993 (nel testo modificato dalla relativa legge di conversione), che ha soppresso il comma 2 della precedente formulazione della disposizione.

La lettera *a*) del comma 1 della disposizione è stata successivamente sostituita dall'articolo 13 legge n. 85 del 2006, che ha modificato anche la successiva lettera *b*).

In particolare quest'ultima legge, alla lettera *a*) del citato articolo 3, ha modificato i

termini definitivi della condotta penalmente rilevante: è punito non più chi « diffonde in qualsiasi modo », ma chi « propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico »; non più chi « incita » ma chi « istiga a commettere o commette atti di discriminazione ». A proposito della sostituzione del concetto di « diffusione » con quello di « propaganda » e del concetto di « incitamento » con quello di « istigazione », la giurisprudenza della Suprema Corte tende ad escludere una discontinuità contenutistica tra le due fattispecie (Cassazione, sezione III, 7 maggio 2008, n. 37581). Si tratta, pertanto, di condotte sostanzialmente equivalenti.

Riguardo alla nozione penalistica di propaganda, sulla quale la giurisprudenza si è pronunciata anche con riferimento ad altre fattispecie delittuose (si pensi all'associazione sovversiva punita dall'articolo 272 del codice penale), è stato, altresì, ritenuto che essa si concreta nell'azione di colui che, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo di diffusione, ponga a conoscenza di un numero indeterminato di persone, idee, propositi ed apprezzamenti, idonei a provocare un effettivo e concreto pericolo di adesione alle idee propagandate (Cassazione, sezione I, 12 maggio 1986, n. 10779).

Così intesa la nozione penalistica di « propaganda », si rileva che, già a legislazione vigente, essa può essere realizzata anche con il ricorso a mezzi informatici o telematici; ne discende che l'intervento normativo in esame, volto a puntualizzare al primo comma, lettera *a*) del nuovo articolo 604-*bis* del codice penale, che la propaganda può essere realizzata con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico, non ha carattere innovativo dell'ordinamento giuridico, ma una funzione meramente chiarificatrice del precetto penalistico.

Successivamente si segnalano le modifiche apportate al più volte menzionato articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dalla

legge 16 giugno 2016, n. 115, con la quale si è attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975 è stato da ultimo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale) ed il suo contenuto è confluito nel nuovo articolo 604-bis del codice penale, (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Il disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – come modificato dalla citata legge Mancino e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, di riforma dei reati di opinione – nella formulazione anteriore al 2016 sanzionava:

– lettera a): con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

– lettera b): con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Mancava alla lettera a) (come manca anche nella attuale formulazione dell'articolo 604-bis del codice penale) qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'articolo 3 del Protocollo) così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'articolo 6 del Protocollo).

Diversamente, risultava recepito dall'ordinamento (v. articolo 3 della legge Mancino) il contenuto dell'articolo 4 della decisione quadro, che prevedeva un'aggravante per tutti i reati (diversi da quelli contemplati dalla stessa decisione-quadro) a motivazione razzista e xenofoba.

Per quanto concerne poi l'apologia di reato (definito concordemente dalla giurisprudenza come un giudizio di valore positivo, di correttezza o di giustificabilità dato pubblicamente di un'attività delittuosa tale da far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico), attualmente il codice penale punisce l'illecito (reclusione da 1 a 5 anni) ai sensi dell'articolo 414 (istigazione a delinquere) senza tuttavia prevedere una fattispecie specifica che punisca l'apologia condotta con modalità tali da istigare alla violenza e all'odio razziale e xenofobo (come, invece, previsto dall'articolo 1 della decisione).

Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevede un'aggravante se l'apologia di reato è commessa attraverso strumenti informatici o telematici.

Con la legge 16 giugno 2016, n. 115, si è attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei cri-

mini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, con l'introduzione di una specifica circostanza aggravante (precedente comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che corrisponde al terzo comma del vigente articolo 604-*bis* del codice penale).

A seguito dell'introduzione della suddetta circostanza aggravante, la disciplina nazionale risulta allineata con quanto previsto dal Protocollo in merito alla incriminazione delle condotte di distribuzione e diffusione di materiale razzista o xenofobo o di mate-

riale che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità, con la conseguenza che non sono necessarie specifiche norme di adattamento.

L'articolo 3 del presente disegno di legge, pertanto, si limita semplicemente a chiarire l'ambito operativo del precetto penale contenuto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 604-*bis* codice penale, senza introdurre nuove fattispecie criminose, prevedendo che i fatti ivi previsti possano essere commessi con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 FEB. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione sulla Criminalità informatica (detta anche Convenzione sulla Cyber criminalità, ratificata dall'Italia il 5 giugno 2008), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La crescita esponenziale del fenomeno degli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, spesso prodromico alla realizzazione di più gravi crimini od alla realizzazione di atti emulativi, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell'ambito di ogni democrazia moderna; come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cass., sez. I, sentenza 28.2.2001, n. 341) "le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l'adesione alla Convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'art. 3 della Costituzione".

In ambito UE, si segnala la Decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, mira a definire un'impostazione penale comune per contrastare i reati basati sul razzismo e sulla xenofobia.

Più nel dettaglio, i reati a cui fa riferimento la decisione quadro sono i reati di stampo razzista e xenofobo, quelli di istigazione e complicità e quelli riconducibili alla motivazione razzista e xenofoba. Si tratta, pertanto, di fattispecie analoghe a quelle prese in considerazione dal presente Protocollo.

Nella relazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 27.1.2014 si indica il grado di recepimento da parte degli Stati membri delle disposizioni contenute nella suddetta decisione GAI.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993 n. 205 (c.d. legge Mancino), la legge 24 febbraio 2006, n. 85, la legge 16 giugno 2016, n. 155 ed il decreto

legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Con la legge 16 giugno 2016, n. 155 si è attribuita rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, con l'introduzione di una specifica circostanza aggravante (introduzione del comma 3-bis all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che corrisponde al terzo comma del vigente art. 604-bis c.p.).

A seguito dell'introduzione della suddetta circostanza aggravante, la disciplina nazionale risulta allineata con quanto previsto dal Protocollo in merito alla incriminazione delle condotte di distribuzione e diffusione di materiale razzista o xenofobo o di materiale che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

L'articolo 3 del presente ddl, pertanto, si limita semplicemente a chiarire l'ambito operativo del precetto penale contenuto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 604-bis codice penale, senza introdurre nuove fattispecie criminose, prevedendo che i fatti ivi previsti possano essere commessi con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta “delegificazione”, poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnalano le seguenti sentenze sul medesimo o analogo oggetto: Cass. Pen. Sez. I, 11 dicembre 2012, n. 47894 (in cui si delinea tra l'altro la nozione di "propaganda", di cui all'art. 3 L. n. 654 del 1975), Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581 (nella quale si affronta il problema della successione di leggi penali in materia e della continuità normativa tra le ipotesi penali del 1993 e quelle del 2006), Cass., Sez. III, 13 dicembre 2007, n. 13234 (in cui si delinea la differenza tra il delitto di istigazione a commettere atti discriminatori ed il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale).

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

In ambito Unione Europea, la Strategia per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017 rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto ai reati di natura informatica. Essa individua, in particolare, le priorità europee nella lotta alla pedo-pornografia infantile on-line ed alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché nella protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle finalità perseguite dalla Strategia, l'Unione Europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la Direttiva 2013/40 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la Decisione quadro 2005/222 del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello UE i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni. In aggiunta, il 1° gennaio 2013 è stato inaugurato il Cyber Crime Centre, con sede a L'Aja - presso Europol - allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri e alle Istituzioni dell'Unione nel rafforzamento delle rispettive capacità operative e di analisi nel settore del contrasto agli attacchi informatici.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia. I rilievi della Commissione relativi alla Decisione quadro 2008/913/GAI non hanno comportato, infatti, l'avvio di una procedura d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nel diritto dell'Unione europea, il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni tra i cittadini di Stati membri dell'Unione, comportano non soltanto il divieto di discriminazioni dirette, che si realizzano quando un cittadino di altro Stato membro è trattato meno favorevolmente del cittadino nazionale in ragione proprio dell'elemento della cittadinanza, ma anche il divieto di discriminazioni indirette, che si producono quando una disposizione o un criterio o una prassi apparentemente neutra dello Stato membro pongono i cittadini di altri Stati membri in una posizione di particolare e

sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini nazionali e tale misura non possa essere giustificata da “ragioni oggettive”, indipendenti dalla nazionalità ed adeguatamente commisurate allo scopo perseguito, in ossequio ai consolidati principi di necessità e proporzionalità.

Tale nozione di discriminazione indiretta è ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (ad es. CGE, sentenza 23 febbraio 1994, causa Scholz C- 419/92; CGE, sentenza 12 febbraio 1974, causa Sotgiu, n. 152/73).

La Corte di Giustizia europea ha in tal senso evidenziato che anche il ricorso al criterio della residenza o di anzianità di residenza può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento europeo. Esso, infatti se previsto quale requisito ai fini dell'accesso ad un beneficio può integrare una forma di illecita discriminazione “dissimulata” in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi (ad es. CGE, Meints, causa 57/96, sentenza 27 novembre 1997; CGE, Meussen, causa 337/97, sentenza 8 giugno 1999; CGE, Commissione c. Lussemburgo, causa 299/01, sentenza 20 giugno 2002; CGE, Commissione c. Repubblica italiana, causa C-388/01, sentenza 16 gennaio 2003).

Costituendo il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni su base di nazionalità tra cittadini di Stati membri dell'Unione europea un principio fondamentale ed una norma imperativa del diritto dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha ritenuto che possa essere fatto valere dal singolo non solo in senso verticale, ossia nei confronti di qualsiasi organo o autorità di uno Stato membro, ma anche in senso orizzontale, ossia nei confronti di un privato, persona fisica o giuridica (ad es. CGE, sentenza 12.12.1974, Walrave, causa 36/74; CGE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano spa, causa C-281/98; CGE, sentenza 19 gennaio 2010, Seda Kucukdeveci c. Swedexgmbh &Co. Kg., causa C-555/07).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnalano sul punto alcune pronunce in materia di minoranze rom quali *Nachova and others v. Bulgaria*, *Bekos and Koutropoulos v. Greece*, *Cobzaru v. Romania*. Nella prima pronuncia indicata il revirement giurisprudenziale è stato nel segno dell'abbassamento dello standard di prova dell'intento razzista, che è passato dalla formula dell' “oltre ogni ragionevole dubbio” al test della “dimostrazione convincente”; si è chiarito, inoltre, che spetta ai ricorrenti e non allo Stato provare la matrice razzista di un atto violento anche nei casi in cui gli eventi ricadono nell'ambito di cognizione delle Autorità.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.

Il Protocollo è entrato in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data del deposito del quinto strumento di ratifica: ad oggi sono numerosi gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad averlo ratificato, tra cui Francia e Germania.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare l'art. 3 della legge n. 654/1975.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13.12.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Stefano Soliman




VISTO

Roma,

13 FEB. 2020

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale, primo comma, lettera *a*), dopo le parole: « fino a 6.000 euro chi » sono inserite le seguenti: « , con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico, ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Série des traités européens n° 189

**ADDITIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON CYBERCRIME,
CONCERNING THE CRIMINALISATION
OF ACTS OF A RACIST AND
XENOPHOBIC NATURE COMMITTED
THROUGH COMPUTER SYSTEMS**

Strasbourg, 28.I.2003



2 STE 189 - *Convention on cybercrime (criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature) 28.I.2003*

The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001, signatory hereto;

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recalling that all human beings are born free and equal in dignity and rights;

Stressing the need to secure a full and effective implementation of all human rights without any discrimination or distinction, as enshrined in European and other international instruments;

Convinced that acts of a racist and xenophobic nature constitute a violation of human rights and a threat to the rule of law and democratic stability;

Considering that national and international law need to provide adequate legal responses to propaganda of a racist and xenophobic nature committed through computer systems;

Aware of the fact that propaganda to such acts is often subject to criminalisation in national legislation;

Having regard to the Convention on Cybercrime, which provides for modern and flexible means of international co-operation and convinced of the need to harmonise substantive law provisions concerning the fight against racist and xenophobic propaganda;

Aware that computer systems offer an unprecedented means of facilitating freedom of expression and communication around the globe;

Recognising that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, and is one of the basic conditions for its progress and for the development of every human being;

Concerned, however, by the risk of misuse or abuse of such computer systems to disseminate racist and xenophobic propaganda;

Mindful of the need to ensure a proper balance between freedom of expression and an effective fight against acts of a racist and xenophobic nature;

Recognising that this Protocol is not intended to affect established principles relating to freedom of expression in national legal systems;



3 STE 189 - Convention on cybercrime (criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature) 28.I.2003

Taking into account the relevant international legal instruments in this field, and in particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocol No. 12 concerning the general prohibition of discrimination, the existing Council of Europe conventions on co-operation in the penal field, in particular the Convention on Cybercrime, the United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, the European Union Joint Action of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning action to combat racism and xenophobia;

Welcoming the recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating cybercrime and racism and xenophobia;

Having regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the Council of Europe on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10-11 October 1997) to seek common responses to the developments of the new technologies based on the standards and values of the Council of Europe;

Have agreed as follows:

Chapter I - Common provisions

Article 1 - Purpose

The purpose of this Protocol is to supplement, as between the Parties to the Protocol, the provisions of the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001 (hereinafter referred to as "the Convention"), as regards the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems.

Article 2 - Definition

1 For the purposes of this Protocol:

"racist and xenophobic material" means any written material, any image or any other representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors.

2 The terms and expressions used in this Protocol shall be interpreted in the same manner as they are interpreted under the Convention.

Chapter II - Measures to be taken at national level

Article 3 - Dissemination of racist and xenophobic material through computer systems

1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

distributing, or otherwise making available, racist and xenophobic material to the public through a computer system.



4 STE 189 - Convention on cybercrime (criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature) 28.I.2003

- 2 A Party may reserve the right not to attach criminal liability to conduct as defined by paragraph 1 of this article, where the material, as defined in Article 2, paragraph 1, advocates, promotes or incites discrimination that is not associated with hatred or violence, provided that other effective remedies are available.
- 3 Notwithstanding paragraph 2 of this article, a Party may reserve the right not to apply paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in the said paragraph 2.

Article 4 - Racist and xenophobic motivated threat

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

threatening, through a computer system, with the commission of a serious criminal offence as defined under its domestic law, (i) persons for the reason that they belong to a group, distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors, or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics.

Article 5 - Racist and xenophobic motivated insult

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

insulting publicly, through a computer system, (i) persons for the reason that they belong to a group distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors; or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics.

- 2 A Party may either:
 - a require that the offence referred to in paragraph 1 of this article has the effect that the person or group of persons referred to in paragraph 1 is exposed to hatred, contempt or ridicule; or
 - b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article.

Article 6 - Denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes against humanity

- 1 Each Party shall adopt such legislative measures as may be necessary to establish the following conduct as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right:

distributing or otherwise making available, through a computer system to the public, material which denies, grossly minimises, approves or justifies acts constituting genocide or crimes against humanity, as defined by international law and recognised as such by final and binding decisions of the International Military Tribunal, established by the London Agreement of 8 August 1945, or of any other international court established by relevant international instruments and whose jurisdiction is recognised by that Party.



5 STE 189 - Convention on cybercrime (criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature) 28.I.2003

- 2 A Party may either
 - a require that the denial or the gross minimisation referred to in paragraph 1 of this article is committed with the intent to incite hatred, discrimination or violence against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors, or otherwise
 - b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article.

Article 7 - Aiding and abetting

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Protocol, with intent that such offence be committed.

Chapter III - Relations between the Convention and this Protocol

Article 8 - Relations between the Convention and this Protocol

- 1 Articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 and 46 of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol.
- 2 The Parties shall extend the scope of application of the measures defined in Articles 14 to 21 and Articles 23 to 35 of the Convention, to Articles 2 to 7 of this Protocol.

Chapter IV - Final provisions

Article 9 - Expression of consent to be bound

- 1 This Protocol shall be open for signature by the States which have signed the Convention, which may express their consent to be bound by either:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 A State may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it has already deposited or simultaneously deposits an instrument of ratification, acceptance or approval of the Convention.
- 3 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 10 - Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 9.



6 STE 189 - Convention on cybercrime (criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature) 28.I.2003

- 2 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its signature without reservation as to ratification, acceptance or approval or deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 11 - Accession

- 1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may also accede to the Protocol.
- 2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 12 - Reservations and declarations

- 1 Reservations and declarations made by a Party to a provision of the Convention shall be applicable also to this Protocol, unless that Party declares otherwise at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
- 2 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) provided for in Articles 3, 5 and 6 of this Protocol. At the same time, a Party may avail itself, with respect to the provisions of this Protocol, of the reservation(s) provided for in Article 22, paragraph 2, and Article 41, paragraph 1, of the Convention, irrespective of the implementation made by that Party under the Convention. No other reservations may be made.
- 3 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of requiring additional elements as provided for in Article 5, paragraph 2.a, and Article 6, paragraph 2.a, of this Protocol.

Article 13 - Status and withdrawal of reservations

- 1 A Party that has made a reservation in accordance with Article 12 above shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on such a later date.
- 2 The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties that have made one or more reservations in accordance with Article 12 as to the prospects for withdrawing such reservation(s).

Article 14 - Territorial application

- 1 Any Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.



7 STE 189 - *Convention on cybercrime (criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature)* 28.1.2003

- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 15 - Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 16 - Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Protocol of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 9, 10 and 11;
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 28 January 2003, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol, and to any State invited to accede to it.



PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CRIMINALITA'
INFORMATICA, RIGUARDANTE LA CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI RAZZISMO E XENOFobia COMMESSI A
MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte in questa Convenzione sulla cibercriminalità, firmatari della presente, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001;

Considerando l'obiettivo del Consiglio d'Europa di ottenere un legame più stretto fra i propri membri;

Ricordando come tutti gli esseri umani siano nati con pari dignità e diritti;

sottolineando la necessità di assicurare una piena ed effettiva attuazione dei diritti umani sanciti negli strumenti europei e in quelli internazionali, senza discriminazione o distinzione alcuna;

convinti che gli atti di natura razzista e xenofoba costituiscano una violazione dei diritti umani e una minaccia per lo stato di diritto e per la stabilità democratica;

considerando che il diritto nazionale e il diritto internazionale devono rispondere in modo adeguato alla propaganda di carattere razzista e xenofoba propagata per il tramite dei sistemi informatici;

consci che la propaganda di tali atti è spesso penalmente rilevante in base alla legislazione nazionale;

tenuto conto della Convenzione sulla cibercriminalità che prevede una cooperazione internazionale con mezzi flessibili e moderni e convinti della necessità di armonizzare la lotta contro la propaganda razzista e xenofoba;

consci del fatto che i sistemi informatici offrono un mezzo senza precedenti per facilitare la libertà di espressione e comunicazione nel mondo intero;

riconoscendo che la libertà di espressione costituisce uno dei principali elementi fondanti di una società democratica, e che è una delle condizioni essenziali per il suo progresso e la realizzazione di ogni essere umano;

preoccupati tuttavia dal rischio che tali sistemi informatici siano utilizzati in modo pregiudizievole o abusivo per diffondere una propaganda razzista e xenofoba;

convinti della necessità di assicurare un buon equilibrio tra la libertà di espressione e una lotta efficace contro gli atti di natura razzista e xenofoba;

riconoscendo che questo protocollo non lede i principi di diritto interno concernenti la libertà di espressione;

tenuto conto dei pertinenti strumenti giuridici internazionali in tale campo, in particolare della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e del suo protocollo n.12 relativo al divieto generale di discriminazione, delle convenzioni esistenti del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in materia penale, in particolare della Convenzione sulla cibercriminalità e della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, l'Azione comune del 15 luglio 1996 dell'Unione Europea adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea concernente l'azione contro il razzismo e la xenofobia;



accogliendo con favore le recenti iniziative volte a migliorare la comprensione e la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro la cibercriminalità, e anche quelle contro il razzismo e la xenofobia;

tenuto anche conto del Piano di azione adottato dai capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa in occasione del loro 2° Vertice tenutosi il 10 e 11 ottobre 1997 a Strasburgo, per individuare delle risposte comuni allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, fondate sulle norme e i valori del Consiglio d'Europa.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Scopo del Protocollo

Scopo del presente Protocollo è di completare, per i Paesi che aderiscono al Protocollo, le disposizioni della Convenzione sulla cibercriminalità, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito, "la Convenzione") per quanto concerne la responsabilità penale per i comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo dei sistemi informatici;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo, l'espressione:

"materiale razzista e xenofobo" indica qualsiasi materiale scritto, qualsiasi immagine o altra rappresentazione di idee o di teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza, contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica, o della religione, se questi fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti.

2. Le espressioni ed i termini impiegati in questo protocollo sono interpretati analogamente a quelli della Convenzione.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE

Articolo 3 - Diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici

1. Ogni parte adotta le misure legislative e di altra natura che consideri necessarie in base alla propria legge nazionale, per definire come reato, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione:

la diffusione o altre forme di messa a disposizione di materiale razzista e xenofobico al pubblico per il tramite di un sistema informatico.

2. Ogni parte può riservarsi il diritto di non prevedere la responsabilità penale per una condotta, come definita al paragrafo 1 del presente articolo, quando il materiale, come definito all'articolo 2 paragrafo 1, sostiene, promuove o incita ad una discriminazione che non è associata all'odio o alla violenza, a condizione che altri rimedi efficaci siano disponibili.

3. Senza recare pregiudizio alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 nei casi di discriminazione per i quali non è possibile prevedere, alla luce dei principi stabiliti dal proprio ordinamento giuridico riguardanti la libertà di espressione, i rimedi efficaci di cui al paragrafo 2.

Articolo 4 - minaccia con motivazione razzista e xenofoba

Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie, nel proprio ordinamento interno, per definire come reato, se commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, la seguente condotta:



minacciare, tramite un sistema informatico, di commettere un reato grave come definito dal diritto interno, nei confronti (i) di una persona in ragione della sua appartenenza ad un gruppo che si caratterizzi per la razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, o per la religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi, oppure (ii) di un gruppo di persone che si distingue per una di tali caratteristiche.

Articolo 5 - Insulto con motivazione razzista e xenofoba

1. Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie nel proprio ordinamento interno, per definire come reato, se commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, la seguente condotta:

l'insulto in pubblico, per il tramite di un mezzo informatico, (i) di una persona in ragione della propria appartenenza ad un gruppo che si caratterizzi per la razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, o per la religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi, oppure (ii) di un gruppo di persone che si distingue per una di tali caratteristiche.

2. Ogni parte può:

a) esigere che l'infrazione prevista al paragrafo 1. del presente articolo abbia come effetto di esporre la persona o il gruppo di persone indicate al paragrafo 1 all'odio, al disprezzo o al ridicolo;

b) ovvero riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6 - Negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità

1. Ogni parte adotta le misure legislative necessarie, nel proprio ordinamento interno, per definire le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente e senza autorizzazione, come reati:

la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico, per il tramite di un sistema informatico, di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione finale e definitiva del Tribunale militare internazionale, istituito dall'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, o ogni altra corte internazionale istituita dai pertinenti strumenti internazionali la cui giurisdizione è stata riconosciuta da tale parte.

2. Una parte può:

a. prevedere che la negazione o la minimizzazione palese, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, siano commessi con l'intenzione di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore della pelle, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica o dalla religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi;

b. ovvero riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7 - Aiuto e complicità

Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie volte a definire, in virtù del proprio ordinamento interno, come reato, se viene commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, il fatto di aiutare a perpetrare un reato ai sensi di questo Protocollo, o di esserne complice con l'intenzione di far commettere tale reato.



Relazioni tra la Convenzione e questo Protocollo

Articolo 8 - Relazioni tra la Convenzione e questo Protocollo

1. Gli articoli 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 e 46 della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, a questo Protocollo.
2. Le parti estendono il campo di applicazione delle misure definite agli articoli da 14 a 21 da 23 a 35 della Convenzione, agli articoli da 2 a 7 di questo Protocollo.

CAPO IV - Disposizioni finali

Articolo 9 - Espressione del consenso ad essere vincolati

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione, che possono esprimere il proprio consenso ad esserne vincolati da:
 - a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; ovvero
 - b. la firma su riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Uno Stato non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, né depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui cinque Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.
2. Per ogni Stato che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della propria firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o dal momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 11 - Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire ugualmente al Protocollo.
2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del suo deposito.



Articolo 12 - Riserve e dichiarazioni

1. Le riserve e le dichiarazioni formulate da una Parte, concernenti una disposizione della Convenzione, si applicheranno anche a questo Protocollo, salvo che tale Parte non esprima una volontà contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Con notifica scritta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni parte può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare se intende avvalersi della(e) riserva(e) di cui agli articoli 3, 5 e 6 di questo protocollo. Una parte può anche formulare, rispetto alle disposizioni di questo Protocollo, le riserve previste all'articolo 22, paragrafo 2 e all'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, senza che tale Parte pregiudichi l'applicazione della Convenzione. Nessuna altra riserva può essere formulata.
3. Con notifica scritta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si avvale della possibilità di prevedere degli elementi aggiuntivi, come previsti all'articolo 5, paragrafo 2.a, ed all'articolo 6, paragrafo 2.a, di questo Protocollo.

Articolo 13 - Status e revoca delle riserve

1. Una parte che abbia apposto una riserva conformemente all'articolo 12 suindicato, revoca tale riserva, in tutto o in parte, non appena le circostanze lo consentano. Tale revoca avrà effetto a valere dalla data di una ricevuta di notifica della revoca da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Se tale notifica indica che la revoca della riserva debba avere effetto in una data precisa, e se tale data è successiva a quella in cui il Segretario Generale riceve la notifica, la revoca ha effetto in tale ulteriore data.
2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa può periodicamente verificare con le Parti che abbiano apposto una o più riserve in applicazione dell'articolo 12 sulle prospettive di revoca di tali riserve.

Articolo 14 - Applicazione territoriale

1. Ogni Parte può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali il Protocollo si applica.
2. Ogni Parte può in ogni momento, successivamente, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del Protocollo ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione. Nell'ambito di tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretariato Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretariato Generale.



Articolo 15 - Denuncia

1. Tutte le Parti possono, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo attraverso la notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 - Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato nell'elaborazione del presente Protocollo e ad ogni Stato che vi ha aderito o è stato invitato ad aderirvi:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in base agli articoli 9, 10 e 11;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa a questo Protocollo;

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 2003, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa dovrà trasmettere copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.



